

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-350	del 14/05/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani o programmi di sviluppo regionale.	
Proposta	n. PDTD-2014-335 del 06/05/2014	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Dott. Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 14 (quattordici) maggio 2014 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani o programmi di sviluppo regionale.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19/4/1995, n. 44 che istituisce l'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale che prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- l'art. 5, comma 1, lettera n) della citata Legge Regionale, che prevede tra i compiti istituzionali di ARPA il “fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali”;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale che prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 24 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che tra ARPA e l'Università di Ferrara è in vigore un Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 30/4/2013, per la realizzazione di attività in collaborazione, che demanda a successivi atti di competenza dei Direttori di Nodo l'approvazione di specifiche convenzioni per l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie allo sviluppo di attività di interesse comune;

- che ARPA è impegnata in attività di supporto alla Regione Emilia Romagna per la predisposizione di programmi di pianificazione regionale ed in particolare è titolare di un progetto, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1901/2013, in materia di supporto alla valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma operativo regionale (POR) 2014-2020;
- che la Regione ha provveduto ad acquisire il Codice Unico di Progetto n. E34B13000360007 dalla competente struttura ministeriale per il suddetto progetto;

PREMESSO INOLTRE:

- che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, nel seguito ENDIF, è interessato a svolgere una collaborazione di ricerca nel settore dei sistemi di supporto alle decisioni per la pianificazione regionale e la valutazione ambientale strategica in quanto impegnato in attività di ricerca e sviluppo in materia di ottimizzazione di sistemi complessi con l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale;
- che Arpa ha interesse a partecipare allo sviluppo di tali metodologie, in quanto possono trovare applicazione in attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- che, pertanto, ARPA ed ENDIF ritengono opportuno dare sviluppo ad una attività di studio e ricerca in collaborazione stipulando all'uopo una convenzione attuativa alle condizioni generali definite dal Protocollo d'Intesa sopra menzionato;

RILEVATO:

- che ARPA ha concordato con il ENDIF uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;
- che, come previsto all'art. 4 della convenzione in parola, la durata è di 2 mesi a decorrere dalla data di stipulazione della stessa, con possibilità di rinnovo per ulteriori 8 mesi senza oneri aggiuntivi;

RITENUTO:

- opportuno stipulare un Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani o programmi di sviluppo regionale;

CONSIDERATO:

- che il citato accordo, allegato sub A) al presente atto, prevede che il ENDIF svolgerà, in collaborazione con Arpa, alcune attività descritte all'articolo 1 della convenzione;

- che, in ragione del maggior impegno di risorse apportato da ENDIF per l'esecuzione della ricerca, ARPA erogherà a ENDIF stesso un contributo onnicomprensivo di euro 4.900,00, così come previsto dall'art. 5 della convenzione;

SU PROPOSTA:

- del dott. Paolo Cagnoli, Responsabile del Centro Tematico Regionale Energia e Valutazioni Ambientali Complesse, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che i ricavi del progetto coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione dello stesso (TPR13);
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Dott. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, di una ricerca volta a sviluppare metodologie e strumenti di supporto alle decisioni, basate su tecniche di Intelligenza Artificiale e ottimizzazione, con applicazione nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani o programmi di sviluppo regionale;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. ha una durata di 2 mesi a decorrere dalla data di stipulazione della stessa e che potrà essere prorogata per ulteriori 8 mesi senza oneri aggiuntivi;
3. di dare atto che al progetto regionale è assegnato il CUP E34B13000360007;
4. di dare atto, inoltre, che ARPA erogherà al ENDIF, un contributo onnicomprensivo a sostegno della ricerca di euro 4.900,00, secondo le modalità previste all'art. 4 della convenzione;
5. di dare atto, infine, che il costo di euro 4.900,00 relativo al presente provvedimento, avente natura di Servizi da convenzioni con Enti vari (SECOV) è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto TPR13 – DTEVA.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Dott. Franco Zinoni)

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna- Direzione Tecnica, avente sede in Bologna, cap. 40122, Largo Caduti del Lavoro, 6, P. IVA e Codice fiscale n. 04290860370, nel prosieguo del presente atto denominata come "ARPA" rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, nato a Castelvetro Piacentino (PC) il 15/09/1954, autorizzato alla stipula della presente Convenzione ai sensi di quanto disposto dal Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 65 del 27/09/2010

E

Dipartimento di INGEGNERIA dell'Università degli Studi di Ferrara, nel seguito denominato ENDIF, con sede in con sede in Ferrara, Via Saragat 1, COD. FISC. 80007370382, P.IVA 00434690384, nella persona del Prof. Giorgio Vannini in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto; di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO

- che ARPA è titolare di un progetto, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G. n. 1901/2013, in materia di supporto alla valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma operativo regionale (POR) 2014-2020;
- che la Regione ha provveduto ad acquisire il Codice Unico di Progetto n. E34B13000360007 dalla competente struttura ministeriale per il suddetto progetto;
- che ENDIF è impegnato in progetti di ricerca e sviluppo in materia di ottimizzazione di sistemi complessi con l'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale;
- che la valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma operativo regionale (POR) è un sistema complesso;
- che in ragione di quanto sopra esposto, ENDIF è interessato a intraprendere una collaborazione con Arpa nel settore dei sistemi di supporto alle decisioni per la pianificazione regionale e la valutazione ambientale strategica;
- che Arpa ha interesse a partecipare allo sviluppo di tali metodologie in quanto possono trovare

applicazione in attività rientranti nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

- che le Parti hanno sottoscritto in data 30/04/2013 un Protocollo di Intesa, di durata triennale, per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse;

- che le Parti ritengono opportuno dare sviluppo a una attività di studio e ricerca in collaborazione, nell'ambito delle condizioni generali definite dal Protocollo di Intesa, stipulando pertanto ai sensi del suo art.4 una specifica Convenzione Attuativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Viene attivata presso ENDIF e ARPA Emilia Romagna una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani o dei programmi di sviluppo regionale, volta a sviluppare metodologie e strumenti di supporto alle decisioni basate su tecniche di Intelligenza Artificiale e ottimizzazione.

Al fine di testare concretamente i risultati della ricerca le Parti concordano di applicare le

metodologie sviluppate alle attività di supporto tecnico che ARPA deve fornire alla Regione Emilia-Romagna per la valutazione ambientale del Piano Operativo Regionale 2014-2020.

Il programma delle attività verrà dettagliato e sviluppato dai responsabili scientifici individuati al seguente art. 2.

Art.2 RESPONSABILI SCIENTIFICI

ENDIF designa responsabile scientifico per l'esecuzione della Convenzione il Dott. Ing. Marco Gavanelli. ARPA designa quale proprio responsabile scientifico il Dott. Paolo Cagnoli. L'eventuale sostituzione dei responsabili scientifici dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte.

ART. 3 ESECUZIONE DELLA RICERCA

Le Parti si impegnano all'esecuzione delle attività previste per la realizzazione della ricerca, dandosi reciprocamente la massima assistenza.

ENDIF metterà a disposizione delle attività di ricerca una unità di personale con competenze specifiche nel settore dell'Intelligenza Artificiale dell'ottimizzazione e dei sistemi di supporto alle decisioni.

ARPA provvederà a:

- 1) rendere disponibili per le attività di ricerca i dati relativi alle matrici coassiali per la valutazione ambientale strategica, alla valutazione sui costi delle opere, alle relazioni fra azioni POR e opere e ai dati necessari per valutare le emissioni di CO2 equivalente delle opere o delle azioni POR;
- 2) mettere a disposizione una propria unità di personale con competenze nel settore dei sistemi di supporto alle decisioni per la pianificazione regionale.

ART. 4 DURATA

La durata della presente Convenzione è concordata tra le Parti in mesi 2 a decorrere dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata per un massimo di ulteriori 8 mesi sulla base della richiesta di una delle Parti e senza oneri aggiuntivi.

3)

ART. 5 CONTRIBUTO

ARPA erogherà ad ENDIF un contributo omnicomprensivo a sostegno della ricerca pari ad euro 4.900,00 (quattromilanovecento/00).

Il contributo verrà erogato, sulla base di regolare nota di debito da emettersi dopo due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, sul CC intestato a: Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara presso Tesoreria Unica BANCA D'ITALIA conto - 0037022 Sotto conto di Dip.to 41510.

La nota di debito dovrà riportare il CUP E34B13000360007.

ART. 6 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività di ricerca saranno svolte prevalentemente presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara. Allo scopo di favorire l'attuazione delle attività, le Parti concedono ai responsabili scientifici ed al personale coinvolto nelle attività, l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture di ricerca.

La vigilanza sulle strutture laboratoristiche e sulla loro idoneità rimane in carico alla Parte ospitante.

ART. 7 PERSONALE

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste

dalla presente Convenzione, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Ciascuna delle Parti provvederà altresì alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività secondo la presente Convenzione.

Resta inteso che il responsabile scientifico di ciascuna Parte comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso le sedi e laboratori dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività oggetto della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

ART. 8 PROPRIETA' DEI RISULTATI

Ciascuna delle Parti resta unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse individualmente e autonomamente sviluppate da ciascuna antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- alle proprie conoscenze "parallele", sviluppate durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti ai medesimi campi scientifici.

Le conoscenze congiuntamente acquisite ed i risultati scientifici scaturiti nel corso di attività di ricerca in collaborazione nell'ambito della presente Convenzione costituiranno patrimonio comune delle Parti. Le modalità della protezione dei

risultati condivisi, di ripartizione dei costi di brevettazione, dello sfruttamento commerciale, nonché la ripartizione degli eventuali ricavi saranno regolamentate in specifici successivi accordi, sulla base dell'impegno qualitativo e quantitativo in risorse umane, finanziarie ed intellettuali assunto da ciascuna Parte nelle attività di ricerca collaborativa.

ART. 9 PUBBLICAZIONI

Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche previste nella presente Convenzione, previa comunicazione all'altra Parte del testo della pubblicazione e/o presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a terzi. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del testo, la Parte potrà comunicare se vi sono eventuali informazioni riservate e/o strategiche che devono essere eliminate, oppure richiedere che la pubblicazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, per consentire la tutela di eventuali innovazioni brevettabili. Resta inteso che, in mancanza di qualsiasi comunicazione

dall'altra Parte nei termini indicati, la prima potrà procedere alla pubblicazione e/o presentazione dei risultati.

Nelle eventuali divulgazioni, le Parti si impegnano a dichiarare che i risultati sono stati realizzati nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 10 USO DEI SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi del Dipartimento e/o dell'Università, i quali sono di proprietà esclusiva dell'Università di Ferrara, l'uso è consentito solo previa autorizzazione dei competenti Organi.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle Parti è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale delle altre Parti durante la permanenza nei propri locali. Ciascuna delle Parti esonera comunque e tiene indenne l'altra da qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di responsabilità,

diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa derivare dal proprio personale, dipendente o collaboratore, durante l'esecuzione delle attività inerenti alla presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti sarà esclusivamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle proprie attività nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 12 CONFIDENZIALITA'

Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dalle altre Parti e relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria disponibilità, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui alla presente

Convenzione e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;

- conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione della ricerca e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite. Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

- erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio, o diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra, per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;

- erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da

documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;

- sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;

- le Parti siano obbligate a fornire per previsione di legge o atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 13 COMUNICAZIONI

Ai fini della presente Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi per iscritto, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate per iscritto alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

Se diretta ad ENDIF: Marco Gavanelli - ENDIF
Dipartimento di Ingegneria, Via Saragat 1, 44122
Ferrara.

Se diretta ad ARPA: Paolo Cagnoli, ARPA, Largo
Caduti del Lavoro 6, Bologna.

ART. 14 DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

L'Università di Ferrara potrà utilizzare il titolo della ricerca della presente Convenzione allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con o senza riferimento ad ARPA, nel sito web dell'Ateneo medesimo. L'Università potrà altresì trattare i dati di ARPA, anche con modalità telematiche, ai fini delle valutazioni inerenti alle attività di ricerca dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

ART 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 16 REGISTRAZIONE E SPESE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che la richiede.

Le parti concordano di dividere le spese di bollo dovute per la presente convenzione pari ad € 64,00 (sessantaquattro euro).

L'imposta di bollo viene pertanto assolta in modo virtuale per le seguenti quote:

ARPA: € 32,00 (trentadue euro) in base all'autorizzazione nr. 0057221 del 16/05/2013;

ENDIF: € 32,00 (trentadue euro) in base all'autorizzazione nr. _____ del _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, _____

Per il Dipartimento ENDIF

Il Direttore, Prof. Giorgio Vannini

Per ARPA

Il Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni

N. Proposta: PDTD-2014-335 del 06/05/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, per la realizzazione di una collaborazione integrata di ricerca nel campo della pianificazione regionale e della valutazione ambientale strategica dei piani o programmi di sviluppo regionale.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 13/05/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
